

(N. 1874)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(CAMPILLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1951

Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso del 1949 in vari Paesi esteri sono state emanate disposizioni per disciplinare l'uso di denominazioni di origine e tipiche dei formaggi di rispettiva produzione.

Come è stato affermato anche in occasione del Congresso di latteria tenutosi a Stoccolma nello stesso anno 1949, le denominazioni in tal modo riconosciute e tutelate troveranno applicazione negli Accordi che, di volta in volta, saranno conclusi per regolare scambi internazionali di formaggi.

Per quanto riguarda il nostro Paese è, anzi, da ricordare che fino dal 1948 esiste, con la Francia, un accordo che regola appunto la

protezione dei nomi di origine e la difesa delle denominazioni tipiche di alcuni prodotti.

È noto che, per tali motivi, è già stato, assai di recente, sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri un disegno di legge per la tutela delle denominazioni dei nostri vini tipici.

È pertanto evidente la necessità di provvedere alla sollecita emanazione di norme di tutela anche per la produzione casearia nazionale, considerata anche la particolare importanza che, ai fini della esportazione, presentano alcuni dei nostri più noti formaggi tipici, come il « grana », il « pecorino romano », il « gorgonzola ».

A tale necessità corrisponde il disegno di legge che, qui unito, viene sottoposto alle decisioni del Consiglio dei Ministri e col quale verrà colmata la lacuna esistente nella legislazione italiana in materia di denominazioni e di metodi di produzione dei vari formaggi.

I concetti generali del provvedimento in esame, per la accennata affinità che la materia ha con il provvedimento per la tutela delle denominazioni dei vini, sono fondamentalmente simili a quelli di questo ultimo provvedimento ed è quindi assai simile la struttura legislativa di ambedue.

Si aggiunge che, alla stessa guisa che organi specifici di consulenza avevano propugnato la presentazione del provvedimento a tutela del settore vitivinicolo, anche per il presente disegno di legge si sono in massima, favorevolmente espresse le categorie interessate alla produzione casearia, in seno alla Commissione lattiero-casearia, costituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e si è quindi tenuto, quanto possibile, conto dei voti e delle considerazioni da esse prospettate.

Tali essendo l'origine e le finalità del disegno di legge in esame, si accenna, per sommi capi, al contenuto sostanziale delle sue disposizioni.

Art. 1. — Afferma il principio fondamentale che l'uso delle denominazioni dei formaggi (distinte in « denominazioni di origine » e « tipiche »), è consentito e tutelato secondo le disposizioni del proposto provvedimento, salvo alla pubblica Amministrazione di determinare le caratteristiche per le quali ai formaggi riconosciuti sarà concessa la protezione di legge.

Artt. 2 e 3. — Queste disposizioni elencano due gruppi di formaggi che hanno il comune requisito di essere prodotti secondo usi tradizionali, leali e costanti; ma mentre il primo gruppo (*art. 2*, denominazioni di origine) comprende solo formaggi la cui zona di produzione è nettamente circoscritta, il secondo

gruppo (*art. 3*, denominazioni tipiche) comprende invece formaggi la cui produzione ha luogo in varie zone, anche fra loro distanti e non contigue del territorio nazionale.

Art. 4. — Poichè gli accennati elenchi di formaggi non hanno carattere tassativo ed esclusivo, si attribuisce alla pubblica Amministrazione la facoltà di estendere, in seguito, la protezione della legge, quando ne ricorrano i termini, ad altri tipi di formaggi da essa, in primo tempo, non indicati.

Artt. 5-7. — Con essi si istituisce il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi e se ne precisano la composizione e le attribuzioni.

Artt. 8 e 9. — Per l'applicazione delle disposizioni della legge sono attribuite ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio le facoltà di vigilanza, che sono delegabili a Consorzi che possono essere costituiti per la tutela degli interessi dei produttori.

Si pone in particolare rilievo che tali Consorzi hanno carattere assolutamente volontario e sebbene sia ammessa la costituzione di un solo Consorzio per ogni tipo di formaggio, la partecipazione ai Consorzi non è affatto necessaria per il libero esercizio dell'attività produttiva e commerciale, purchè questa si svolga col rispetto delle disposizioni che tutelano le denominazioni dei vari tipi di formaggi e che ne determinano le caratteristiche.

Artt. 10-15. — Per la repressione delle inosservanze, frodi e abusi (Capo 3°) si sono adottati, in massima, i criteri già seguiti nella formulazione del disegno di legge per la tutela delle denominazioni dei vini.

Opportune disposizioni transitorie consentono, infine, una congrua dilazione del termine di entrata in vigore della legge, per tenere conto delle esigenze di smaltimento delle produzioni già realizzate in difformità delle nuove norme.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE
E TIPICHE DEI FORMAGGI.

Art. 1.

L'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge.

Le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta e tutelata, nonchè i metodi e sistemi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi saranno accertati con decreto del Presidente della Repubblica emesso su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, sentito il parere del Comitato nazionale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono riconosciute agli effetti della presente legge, le seguenti denominazioni di origine di formaggi tradizionalmente prodotti osservando usi locali, leali e costanti, nelle zone per ciascuno di essi indicate:

Grana. — Prodotto nelle provincie di Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Cuneo, Mantova, Milano, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Trento, Treviso, Verona, Vicenza.

Parmigiano-Reggiano. — Prodotto nelle provincie di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova in destra Po, Bologna in sinistra Reno.

Gorgonzola. — Prodotto nelle provincie di Milano, Novara, Bergamo, Pavia, Vercelli, Cremona.

Pecorino Romano. — Prodotto nelle provincie di Roma, Frosinone, Latina, Viterbo, Cagliari, Nuoro, Sassari, Grosseto, Campobasso e Foggia.

Fiore Sardo. — Prodotto nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Asiago. — Prodotto nella provincia di Vicenza.

Fontina d'Aosta. — Prodotto nelle provincie di Aosta e di Cuneo.

Montasio. — Prodotto nelle provincie di Udine, Belluno, Gorizia, Treviso.

Provolone. — Prodotto nelle provincie di Cuneo, Torino, Pavia, Milano, Cremona, Brescia, Mantova, Piacenza, Italia meridionale-continente.

Art. 3.

Sono riconosciute, agli effetti della presente legge, le seguenti denominazioni tipiche di formaggi prodotti nel territorio nazionale osservando usi tradizionali leali e costanti:

Fontina;
Taleggio;
Cacio cavallo;
Mozzarella;
Provole;
Scamorze.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica emesso nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro dell'industria e commercio, potranno essere riconosciute e assoggettate alle norme della legge stessa le denominazioni di origine o tipiche di altri formaggi che per le loro caratteristiche di qualità derivate da usi locali e costanti si sono accreditati sul mercato e la cui denominazione costituisca la causa principale della notorietà del formaggio.

CAPO II.

DEL COMITATO NAZIONALE E DEI CONSORZI
VOLONTARI PER LA TUTELA DELLE DENOMI-
NAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI.

Art. 5.

È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Il Comitato è composto di due funzionari nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di due funzionari nominati dal Ministro dell'industria e del commercio, di un funzionario nominato dal Ministro del commercio

con l'estero, di quattro esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le organizzazioni interessate.

Il Presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 6.

Spetta al Comitato nazionale di:

a) redigere e sottoporre all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste il regolamento di produzione di ciascuno dei formaggi considerati nella presente legge, nonché le eventuali successive modificazioni;

b) collaborare con i competenti organi e uffici dello Stato per il controllo dell'osservanza della presente legge e dei regolamenti di produzione per la repressione delle frodi in materia di produzione e commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta e per quanto altro possa occorrere ai fini della difesa degli interessi di detta produzione, sia all'interno che all'estero;

c) esercitare, se richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni in materia di denominazioni di origine o tipiche dei formaggi;

d) assumere e svolgere ogni altra funzione o incarico che dalle competenti Autorità venga ad esso affidato nel campo delle sue attività istituzionali, per la efficace attuazione della presente legge.

Art. 7.

Il Comitato nazionale ha facoltà di far eseguire perizie, sopralluoghi e indagini, di esperire tutte le prove che riterrà opportune e di sentire oralmente le parti interessate, anche assistite dai rispettivi consulenti tecnici e patrocinatori legali, per accertare la sussistenza ed utilità, agli effetti qualitativi, degli usi locali, leali e costanti che possono interessare la produzione e il commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta.

Art. 8.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta

dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello dell'industria e commercio.

I Ministeri suddetti, di concerto fra loro, e previo il parere del Comitato previsto dall'articolo 5, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica possono affidare l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta a Consorzi volontari di produzione.

Art. 9.

L'incarico previsto dall'articolo precedente può essere affidato, per ciascun tipo di formaggio, ad un solo Consorzio di produttori del formaggio stesso, purchè esso:

1° comprenda tra i propri soci almeno dieci produttori che da oltre cinque anni abbiano raggiunto sul mercato, per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza;

2° sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel Consorzio di qualsiasi produttore del formaggio di cui trattasi;

3° garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.

I Consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita d'intesa col Ministero dell'industria e commercio.

Qualsiasi modificazione dello statuto deve essere preventivamente approvata dal Ministero stesso, di concerto con quello dell'industria e commercio.

CAPO III.

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA — SANZIONI — DISPOSIZIONI PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE.

Art. 10.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo, quali formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni, è punito con

la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 100.000.

Se il colpevole abbia fatto abuso, allo scopo di compiere la frode di marchi individuali e commerciali o del Comitato nazionale, veri o contraffatti od in qualsiasi modo alterati o modificati, le pene come sopra comminate sono aumentate fino ad un terzo.

Se i formaggi considerati nella prima parte del presente articolo sono destinati alla vendita, o comunque, alla esportazione in Paese straniero e come tali venduti, le pene sono aumentate fino alla metà.

Se il fatto è commesso da un produttore di formaggi con denominazione di origine riconosciuta, le pene sono aumentate fino ad un terzo.

Art. 11.

Chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute alterandole oppure parzialmente modificandole con aggiunte anche indirettamente o con termini rettificativi, come « tipo », « uso », « gusto », o simili, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino a lire 50.000.

Le stesse pene si applicano anche quando le denominazioni alterate come sopra sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in genere sui mezzi pubblicitari.

Art. 12.

Chiunque adotti le denominazioni di origine o tipiche riconosciute ai sensi della presente legge come ragione sociale o come ditta e ne fa uso è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Art. 13.

Le pene comminate nella presente legge si applicano, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Art. 14.

In caso di condanna il giudice dovrà sempre ordinare la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali, di cui uno quotidiano scelto fra quelli che trattino prevalentemente argomenti attinenti alla attività agricola e lattiero-casearia o agli interessi delle rispettive categorie di produttori.

Art. 15.

Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente legge, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero delle finanze (Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte indirette) o dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali ed agenti sopra indicati in numero almeno di tre per ogni controllo, di cui uno sarà consegnato al produttore o commerciante.

I campioni stessi regolarmente suggellati o assicurati con sigilli atti a garantire l'identità e il contenuto saranno pagati a prezzo corrente di vendita.

CAPO IV.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE — SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE.

Art. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio, saranno emanate le norme per la esecuzione della presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Fino a che le caratteristiche e i metodi di lavorazione dei formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute non siano state determinate, a' termini del capoverso dell'articolo 1, sono consentiti la produzione e il commercio dei formaggi indicati agli articoli 2 e 3 della presente legge con le caratteristiche in uso anteriormente alla pubblicazione di essa.

La vendita di tali formaggi è consentita fino a tre mesi dalla data di pubblicazione dei decreti ministeriali di cui al capoverso dell'articolo 1.